



# NON DALLA GUERRA

## STATUTO DI “NON DALLA GUERRA – APS”

*“Non Dalla Guerra” nasce nell’estate del 2014 in seguito ad un’esperienza di volontariato a contatto con profughi di guerra in Medio Oriente.*

*Si evolve come progetto:*

- per sensibilizzare la cittadinanza, italiana e non, riguardo la situazione a cui porta un conflitto bellico;*
- per raccogliere fondi per sostenere progetti di educazione e scolarizzazione in Giordania per giovani profughi di origine siriana ed irachena.*

*Rimane un gruppo informale, in linea con gli ideali e i valori accresciuti nelle successive esperienze a contatto con profughi siriani ed iracheni in Giordania, fino alla fondazione dell’associazione in data 18 novembre 2016, in viale Ferrarin n° 30 - Vicenza.*

## **Denominazione e sede**

Art. 1) Ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Non Dalla Guerra – APS" (in breve denominata anche "Non Dalla Guerra" o "NDG").

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L'Associazione ha sede in VICENZA (VI), Via Giovanni Giolitti n° 28.

## **Finalità**

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) L'Associazione intende operare nel settore della promozione sociale e culturale, perseguendo le seguenti finalità:

- Realizzazione di attività, progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo e di interventi di aiuto umanitario nei confronti di bambini, giovani, adulti e anziani (di tutti i sessi). In particolare a problemi dovuti a guerre, carestie o disastri ambientali.
- Promozione di una cultura di pace tra individui di nazionalità, lingue e religioni diverse, e di solidarietà nei confronti di persone e popoli provati da guerre e povertà.
- Organizzazione di incontri, presentazioni, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche, seminari, dibattiti tesi a favorire una consapevolezza su temi dei diritti umani, della pace e della solidarietà e alla conoscenza di storia, tradizioni, realtà socioeconomiche e patrimoni culturali reciproci.
- Promozione di scambi di esperienze e professionalità tra scuole, istituti, università, associazioni, enti pubblici e privati.
- Programmazione di percorsi formativi per le scuole di ogni ordine e grado.
- Attività di raccolta fondi: riceve e raccoglie contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici (bandi), privati, territoriali e non.
- Promuovere la partecipazione dei giovani a programmi di scambio e cooperazione internazionali e a programmi per la promozione della integrazione europea.
- Favorire interventi diretti o di collaborazione di politiche di sostegno all'ambito educativo e psico-sociale, promuovendo azioni di contrasto all'esclusione e all'emarginazione dei profughi.
- Promuovere partenariati con associazioni dei paesi beneficiari degli aiuti e sostenere il loro empowerment.
- Promuovere e sviluppare programmi di impegno civile e sociale rivolti alla cittadinanza tutta ed in particolare ai giovani.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

### **Durata**

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

### **Soci**

Art. 6) Possono essere Soci tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, nonché società od enti, italiani o stranieri, che condividano le finalità dell'Associazione e contribuiscano alla realizzazione di tali finalità.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo, coloro i quali erano presenti il giorno della costituzione dell'associazione, ovvero della firma dell'atto costitutivo.
- Soci ordinari o sostenitori: sono le persone e gli enti che aderiscono all'Associazione, versando una contribuzione annua il cui rispettivo minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio in misura crescente fra le categorie. L'adesione ha effetto dopo l'accettazione del Consiglio o comunque in caso di mancato diniego entro sessanta giorni dalla domanda di adesione;
- Soci onorari: sono le persone od enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità anche senza versamento della contribuzione di cui sopra, ritenendoli in grado, per qualità, titoli od attività di offrire all'Associazione contributo di opera o di prestigio. Questa categoria ha diritto di voto consultivo.

I soci di qualunque categoria appartengano, tranne gli enti pubblici o privati, hanno gli stessi diritti.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante con solo diritto di voto consultivo.

Art. 7) I soci fondatori e i soci ordinari o sostenitori hanno diritto di:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- Eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, nei limiti previsti dal presente Statuto;
- Chiedere la convocazione dell'Assemblea, nei modi e nei limiti previsti dal presente statuto;
- Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

### **Assemblea dei Soci**

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; la Presidenza.

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola coi versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante vie brevi (e-mail, sms, whatsapp, facebook, ecc.) e/o lettera cartacea. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo e l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17) All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

#### **IN SEDE ORDINARIA:**

- Approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- Eleggere Presidente, due Vicepresidenti, Segretario, Tesoriere ed il Consiglio Direttivo , stabilendone il numero dei componenti;
- Eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

#### IN SEDE STRAORDINARIA:

- Deliberare sulla trasformazione, accorpamento e scioglimento dell'Associazione;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

Art. 18) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 19) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci via mail.

#### **Consiglio Direttivo**

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso deve essere di numero dispari ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, si elegge il componente per surroga.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- La redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- La predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali;
- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso per vie brevi (e-mail, sms, whatsapp, ecc.) da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario. In caso di assenza di ambedue, presiederà il Consigliere più anziano di età fra i presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente e del Tesoriere e a parità prevale quello del Segretario.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **La presidenza**

Art.24) La presidenza è composta da: Presidente, due Vicepresidenti (di cui uno vicario), Segretario, Tesoriere e Presidente Onorario.

Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) I Vicepresidenti provvedono alla gestione organizzativa della vita associativa dai rapporti interni dell'associazione a quelli esterni come associazioni, enti, comuni ecc. Entrambi coadiuvano il Presidente per il conseguimento dei fini dell'associazione, ma è compito del Vicepresidente vicario sostituirlo in caso di assenza o impedimento, per la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e per dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese di ordinaria amministrazione e a quelle la presidenza riterrà opportune. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art.29) Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, la nomina viene ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Per rivestire le cariche di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale.

Partecipa su base volontaria alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa.

### **Patrimonio ed esercizio finanziario**

Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- Quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- Contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati, fondazioni o persone fisiche;
- Proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 31) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 32) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

### **Scioglimento**

Art. 33) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Norme finali**

Art. 34) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori: